

6.1. L'applicazione dell'art. 16

Dopo l'iniziale impennata, con l'entrata a regime della legge 127/97, il dato relativo alle richieste dei cittadini nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato operanti in Toscana, depurato quindi degli interventi nei riguardi dell'amministrazione centrale, si va consolidando in via ordinaria attorno al 10% dell'attività complessiva, pur presentando un'ampia eterogeneità.

L'esperienza in questo campo consente di trarre alcune indicazioni, a partire dalle amministrazioni statali con le quali è stato possibile instaurare rapporti di fattiva collaborazione. In questo caso, largamente rappresentativo di una situazione generale, le questioni evidenziate riescono a trovare la giusta considerazione, con positivi riflessi per i cittadini interessati, indipendentemente dall'esito del lamentele o rimostranze.

Alcuni uffici periferici dello Stato invitano non di rado gli stessi interessati a rivolgersi direttamente al Difensore civico, investendolo di un vero e proprio ruolo di "mediatore" tra le parti. Solitamente questi apparati amministrativi possono contare su "Uffici per le relazioni con il pubblico" in grado di fornire chiarimenti in tempi apprezzabili. Quando sussistono queste condizioni di reciproca fiducia, accade sovente che le controversie trovino soluzione ricorrendo primariamente a contatti in via informale, senza trincerarsi dietro rigidi formalismi.

Nei confronti di alcuni Uffici statali prevale ancora la diffidenza verso l'istituto del Difensore civico e l'orientamento a non prendere posizione, con la conseguente eventualità di un rinvio dell'azione di tutela in sede giurisdizionale. In questi casi, anche i contatti con gli Uffici per le relazioni con il pubblico non servono a molto.

Quando sussistono rapporti di collaborazione, emerge anche la funzione di raccordo svolta dall'Ufficio fra l'amministrazione statale e quella locale. Grazie a questo avvicinamento della agli utenti, i cittadini avvertono di essere considerati come persone titolari di diritti ben precisi, e non soggetti passivi.

A questo riguardo fanno comunque riflettere i limiti di una amministrazione periferica dello Stato non dotata per lo più dell'autonomia necessaria ad assumere decisioni o comunque comportamenti idonei ad una rapida conciliazione delle controversie. L'attività del Difensore civico corre infatti il rischio di non essere portata a compimento, o comunque di doversi arrestare con comprensibili riflessi per i cittadini. Non di rado l'amministrazione, per la particolare rilevanza dei casi, oppure preferendo non esprimersi direttamente, si dichiara costretta a rivolgersi agli apparati centrali per avere indicazioni e orientamenti.

A questo si aggiunga l'analogo ricorso all'amministrazione centrale in presenza di incertezze riguardo alle discipline da applicare nelle fattispecie concrete. In queste ipotesi, l'Ufficio segue naturalmente il criterio di sostenere le proprie ragioni anche in sede centrale, ma non sempre è possibile ottenere i necessari riscontri, anche per i vincoli che riconducono la competenza del Difensore civico regionale alle amministrazioni statali periferiche.

Siamo quindi alle prese con uno dei maggiori effetti negativi della mancata riforma nazionale, in carenza cioè di un Difensore civico nazionale chiamato a comporre le controversie a livello dell'amministrazione centrale, o comunque di poteri adeguati ad offrire ai cittadini la certezza sull'esito dei procedimenti.

Nei confronti delle amministrazioni finanziarie, le più frequentemente riguardano ancora la scarsa intelligibilità degli atti e i

lunghi tempi di attesa dei procedimenti. Questi aspetti vanno richiedendo un crescente impegno dell'Ufficio, anche nei riguardi di Uffici dipendenti dalle amministrazioni autonome.

6.2. La semplificazione degli atti

La legge 127/97 ha introdotto importanti principi per lo snellimento e la semplificazione degli atti e delle procedure amministrative. Indubitabili progressi si sono registrati in questo campo. In Toscana tutti i Comuni che hanno eletto il Difensore civico si sono attivati per la diffusione delle novità più rilevanti, anche mediante *depliant* illustrativi redatti dai Difensori civici comunali e comprensoriali, confermando così il ruolo attivo svolto in questo campo.

Questo impegno si è esteso anche in materia di "autocertificazione", soprattutto nei settori dei concorsi pubblici, licenze edilizie, gare di appalto, lavori in economia, così come in materia di attestati e certificati riguardanti l'edilizia pubblica e privata. Alcune difficoltà provengono da pubbliche amministrazioni che, in bandi di concorso o gare di appalto, richiedendo dichiarazioni più disparate, cagionano incertezze interpretative sia nei funzionari che nei cittadini.

I ritardi in questo campo si traducono naturalmente in pesanti disagi, soprattutto per la popolazione più anziana, ma gli elementi a disposizione dell'Ufficio confermano una situazione soddisfacente, che richiede comunque ulteriori iniziative a livello nazionale. Attraverso la semplificazione infatti si instaura fra il cittadino e la pubblica amministrazione un rapporto fondato sulla reciproca fiducia.

6.3. Alcuni esempi

6.3.1. *Annullamento di ordinanza prefettizia in sede di autotutela*

La Prefettura di Livorno si era pronunciata per la inammissibilità di un ricorso presentato avverso il verbale di contestazione di un'infrazione al Codice della strada elevato dalla polizia Municipale di Marciana, poiché «indirizzato al Comando accertatore».

L'Ufficio del Difensore civico è intervenuto con una richiesta di revoca dell'ordinanza e di conseguente archiviazione, dal momento che la disciplina in materia di ricorsi amministrativi (Dpr n. 1199/71) prevede che i ricorsi possano essere presentati sia all'autorità competente a decidere che a quella che ha emanato l'atto. Inoltre, il legislatore ha optato per l'eliminazione della causa di inammissibilità del ricorso qualora questo sia stato presentato ad autorità incompetente, essendo sancito l'obbligo per quest'ultima di trasmetterlo d'ufficio all'autorità competente, stante anche il carattere non rigidamente formale del ricorso amministrativo.

A ciò si aggiunga che la disciplina di settore, all'art. 203 del D. lgs. n. 285/92, prevede espressamente che il ricorso debba essere presentato all'Ufficio o Comando cui appartiene l'organo accertatore, ovvero che debba inviarsi agli stessi mediante raccomandata con avviso di ricevimento, dopodiché l'Ufficio o il Comando dovranno trasmettere gli atti al Prefetto.

Inoltre, dottrina e giurisprudenza oramai consolidate, ritengono che elementi essenziali del ricorso amministrativo siano il soggetto ricorrente, l'atto oggetto di impugnazione, i motivi e il termine per la proposizione, ma non anche l'espressa menzione del soggetto

competente a decidere quando, comunque, il ricorso pervenga a tale amministrazione.

Nel caso di specie il ricorso era stato indirizzato al Comando di Polizia di Marciana in quanto era l'organo accertatore e non perché fosse ritenuto il soggetto competente a decidere.

La Prefettura di Livorno, mediante ordinanza in sede di autotutela, ha disposto la revoca della precedente ordinanza e la conseguente archiviazione degli atti, facendo espressa menzione nella motivazione della richiesta avanzata dal Difensore civico della Regione Toscana.

6.3.2. Annullamento avvisi di accertamento Irpef

Nello scorso anno l'Ufficio distrettuale delle Imposte Dirette di Firenze ha inviato numerosi avvisi di accertamento Irpef per omessa indicazione dei redditi da fabbricati, molti dei quali errati. In particolare, i predetti avvisi erano concentrati in una determinata località ove insistono edifici Erp; al momento della stipula dei relativi contratti, il notaio rogante, pur precisando il regime di comunione legale fra coniugi, aveva indicato il nominativo di un coniuge soltanto. I coniugi, espressi intestatari, che in sede di dichiarazione dei redditi avevano riportato il 50% del reddito da fabbricati, si sono visti recapitare i relativi avvisi di accertamento posto che il Centro informativo delle Entrate, su segnalazione dell'Ufficio del Territorio, aveva attribuito l'intero reddito al coniuge il cui nome era espressamente indicato nel relativo contratto, senza tener conto del regime di comunione legale.

L'Ufficio delle II.DD., a fronte dei ricorsi presentati dagli interessati, ha provveduto ad accoglierli in tempi molto rapidi.

Presso l'Ufficio delle Imposte Dirette di Prato si è verificato un caso per certi aspetti analogo; ovvero, il contratto di acquisto riportava come intestataria il solo nome della moglie, pur specificando che si era in presenza di un regime di comunione legale fra coniugi. Il commercialista, che aveva curato la denuncia dei redditi, aveva riportato per intero il reddito da fabbricati nella dichiarazione della moglie; di conseguenza, il coniuge aveva ricevuto l'avviso di accertamento Irpef per mancata denuncia del 50% dei redditi da fabbricati.

In questo caso, l'Ufficio delle II.DD. non aveva commesso alcun errore ed aveva agito correttamente; tuttavia, verificata la sostanziale mancanza di volontà di eludere la denuncia dei redditi prodotti dall'immobile in questione e considerato che l'Amministrazione finanziaria non subiva alcuna perdita, si è provveduto, conformemente a quanto richiesto dal Difensore civico, all'annullamento totale dell'avviso di accertamento.

Così facendo sono stati perfettamente salvaguardati i canoni dell'economicità e del buon andamento della pubblica amministrazione, dal momento che, in caso contrario, l'Amministrazione finanziaria avrebbe rischiato il ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale o comunque, qualora il destinatario dell'accertamento avesse pagato, la moglie avrebbe avanzato la richiesta di rimborso Irpef sul 50% dei redditi da fabbricati dichiarati in più, incrementando così le pratiche di rimborso, peraltro già numerose, presenti presso gli Uffici delle II. DD.

6.3.3. *Conflitto fra Inail e Inps*

Un lavoratore ha subito un infortunio, a seguito di un incidente stradale, mentre si trovava sul lavoro nel 1998. L'Inail ha chiuso l'infortunio dopo pochi mesi, giudicandolo guarito. Il lavoratore tuttavia ha accusato successivi disturbi (cui peraltro hanno fatto seguito anche ricoveri ospedalieri) che lo hanno costretto in malattia, a carico dell'Inps. Venuta a conoscenza della circostanza che tale malattia era stata causata da un incidente, l'Inps ha esercitato il diritto di surroga nei confronti del responsabile dell'incidente per i periodi di malattia successivi alla chiusura dell'infortunio.

Il Difensore civico ha chiesto chiarimenti all'Inail e all'Inps, poiché è contraddittorio che da un lato l'Inps colleghi (giustamente) i periodi di malattia all'incidente, esercitando il diritto di surroga nei confronti del responsabile dell'incidente, dall'altro che l'Inail abbia invece chiuso l'infortunio e i suoi postumi a pochi mesi dopo il 1998. Dall'Inail è arrivata una prima risposta interlocutoria e dall'Inps la risposta che si riteneva che l'incidente fosse la causa delle malattie, ignorando la presenza dell'infortunio sul lavoro. Tuttavia dalla pratica, ancora in corso, emerge la necessità di un maggior raccordo fra i due enti, poiché è inammissibile che lo stesso evento dannoso sia fonte di due differenti valutazioni.

6.3.4. *Rapporti con le Università*

Con gli Atenei della Toscana si è sviluppato un buon rapporto di collaborazione, anche se va sottolineata la circostanza che lo stato di autonomia dell'Università fa sorgere delle perplessità sulla loro equiparazione alle "amministrazioni periferiche dello Stato" di cui all'art. 16 L. 127/97. In tal senso si ricorda come il progetto di

riforma nazionale chiarisca in modo evidente che l'azione di tutela del Difensore civico si esplica nei confronti di tutte le amministrazioni pubbliche e dei concessionari di pubblici servizi anche se privati. In assenza della riforma, l'ambiguità dell'art. 16 L. 127/97 permane. In particolare l'Università degli Studi di Firenze, pur rinnovando la disponibilità a collaborare e a fornire chiarimenti al Difensore civico, ha eccepito l'inapplicabilità dell'art. 16 L. 127/97, dal momento che le Università non possono in senso stretto essere considerate amministrazioni periferiche dello Stato. Il Difensore civico ha replicato facendo presente che l'interpretazione della norma non poteva essere restrittiva, anche alla luce delle esplicazioni operate dal progetto di legge di riforma.

Merita comunque dare conto dei positivi rapporti di collaborazione con le Università toscane che hanno sempre fornito al Difensore civico esaurienti chiarimenti, adoperandosi, per risolvere i problemi laddove era possibile e quindi consentendo di fatto al Difensore civico regionale di esercitare la sua azione di tutela e mediazione. È tuttavia fuor di dubbio che, anche in questo settore, l'adozione della legge di riforma nazionale sgombrerebbe il campo da equivoci e problemi.

6.3.5. Tasse universitarie: disparità di trattamento

L'Istituto Superiore Educazione Fisica è stato oggetto di una segnalazione, che dà anch'essa la misura delle problematiche fra livelli di garanzia e legittima autonomia decisionale, a proposito del principio di sussidiarietà. L'Isef infatti era (adesso il corso è stato trasformato in diploma universitario nell'ambito della Facoltà di medicina, con corso di laurea breve in scienze motorie) un istituto

indipendente dall'Università, con un autonomo consiglio d'amministrazione.

Ciò ha determinato una disparità di trattamento nella gestione del "redditometro" per le tasse universitarie: mentre l'Università degli Studi di Firenze (e le altre) hanno applicato il decreto del 30 aprile 1997, escludendo la prima casa di proprietà dalla valutazione dei redditi, ai sensi della Tabella I del decreto medesimo¹, l'Isef, rivendicando la propria autonomia ai sensi dell'art. 6 Dpr 306/97, non aveva applicato ai propri iscritti il consistente abbattimento di reddito previsto per la prima casa di proprietà del nucleo familiare. Così, automaticamente, gli studenti dell'Isef, a differenza dei loro colleghi iscritti ad un corso di laurea universitario, si vedevano applicato il massimo del reddito e la fascia più alta delle tasse.

Poiché l'Isef non intendeva applicare il decreto in questione, ritenendo che esso valesse solo per le Università e che non fosse vincolante per l'Isef, il Difensore civico ha interpellato il Ministero per l'Università e la ricerca scientifica per chiarire se l'autonomia dell'Isef poteva spingersi a un livello tale da costituire quella che sembrava una disparità di trattamento, disapplicando direttive governative che tendevano a dare attuazione agli articoli 3 e 34 della Costituzione. La questione sembrava essere caduta nel vuoto, dopo il sollecito di settembre rimasto senza riscontro. La risposta del Ministero è giunta solo nel febbraio 2000 a carattere comunque interlocutorio, nella quale si chiedono chiarimenti all'Isef. Il caso torna ad evidenziare

¹ cui rimanda il comma 6 art. 3 del prevede al comma 7 lettera a1) prevede testualmente: "...è esclusa da tale valutazione la prima casa di proprietà ai condizione che in essa sia localizzata la residenza del nucleo familiare convenzionale dello studente, ad eccezione di quelle appartenenti alle categorie catastali A1 - A8 - A9. In quest'ultimo caso si tiene conto del 50% del valore dell'imponibile ai fini ICI..."

come l'assenza di un Difensore civico nazionale metta in grave difficoltà gli uffici regionali nel trattare con gli uffici centrali.

6.3.6. *Rimborsi Tarsu*

L'art. 75/3 del D. lgs. n. 507/93 prevede che " in ogni altro caso, lo sgravio o il rimborso del tributo riconosciuto non dovuto è disposto dal Comune entro novanta giorni dalla domanda del contribuente da presentare, a pena di decadenza, non oltre due anni dall'avvenuto pagamento".

Alcuni contribuenti avevano avanzato istanza di rimborso a seguito della rilevata minore superficie da parte del Comune di residenza; l'Amministrazione comunale aveva rigettato tali istanze invocando la definitività dell'atto, nonché le risoluzioni del Ministero delle Finanze n. 138, 140 e 141 del 1999.

L'Ufficio del Difensore Civico della Regione Toscana è intervenuto nei confronti del Ministero delle Finanze chiedendo di rivedere la precedente posizione e di adottare una circolare finalmente chiara ed esaustiva, dal momento che la Tassa smaltimento rifiuti è un tributo che non si basa sull'autotassazione, per cui il pagamento viene effettuato sempre a seguito dell'iscrizione a ruolo e, poiché l'art. 75/3, del D. lgs. n. 507/93 contempla l'ipotesi della richiesta del rimborso in ogni altro caso non ricompreso nei primi due commi, purché venga avanzata entro due anni "dall'avvenuto pagamento", è chiaro che si fa riferimento a fattispecie in cui vi è stata, prima del pagamento, una necessaria iscrizione a ruolo sia essa dipesa da denuncia di parte o da accertamento d'ufficio.

Di conseguenza, la tesi della definitività dell'atto è assolutamente priva di pertinenza al riguardo; difatti, anche se tale principio può

costituire la regola per la giurisprudenza quando il legislatore non abbia stabilito diversamente, nel caso di specie è chiara la diversa, espressa volontà derogatoria della norma sebbene per un periodo temporale limitato (due anni).

Inoltre, si rileva opportunamente che il 3° c. dell'art. 75 ha carattere residuale, come ben precisato nella circolare n. 95 del 22 Giugno 1994 del Ministero delle Finanze, e non vi è alcun riferimento che possa portare all'esclusione del caso in cui sia stata rilevata una superficie tassabile minore; al contrario, l'analisi dei lavori preparatori e un'interpretazione logico-sistematica della disposizione in questione porta a conclusioni opposte a quelle formulate dall'Amministrazione comunale.

Un intervento chiarificatore da parte del Ministero delle Finanze è da ritenersi necessario poiché l'art. 75/3 del D. lgs. n. 507/93 configura, nei confronti dei Comuni, un vero e proprio obbligo previsto per legge; in caso di inadempimento, l'art. 17, c. 45 della Legge 127/97 consente al Difensore Civico regionale di nominare un "commissario ad acta" che si sostituisca all'Amministrazione locale inadempiente. Ne consegue che una qualsiasi interpretazione che portasse alla disapplicazione di fatto della disposizione in questione, non potrebbe esonerare l'Ufficio del Difensore civico dall'intervenire. Il Ministero delle Finanze non si è ancora pronunciato in merito.

*6.3.7. Tasso di dilazione per il pagamento degli oneri
contributivi rateizzati*

La Direzione Generale dell'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica (Inpdap) ha disposto, nell'anno passato, che il tasso di dilazione per il pagamento degli

oneri contributivi rateizzati, pari al 3,70%, contro il precedente 6,50%, abbia effetto sui provvedimenti di dilazione degli oneri contributivi rateizzati emessi successivamente al 10 marzo '99; di conseguenza, la richiesta di riduzione degli interessi su pagamento rateale della ricongiunzione a seguito di provvedimento emesso nel gennaio 1998 è stata respinta.

L'Ufficio del Difensore Civico ha ritenuto di dover intervenire poiché, non consentendo la rideterminazione degli interessi di dilazione degli oneri contributivi in caso di variazione del tasso degli interessi legali, su istanza degli interessati, indipendentemente dalla data di emissione del provvedimento relativo, si verifica una disparità di trattamento e un comportamento che senza alcun dubbio non rispecchia i canoni dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione.

La questione è tuttora aperta, dal momento che la Direzione Generale dell'Inpdap non ha ancora fornito alcuna spiegazione.

6.3.8. Beni di proprietà demaniale

La pratica relativa al riscatto degli alloggi Erp a Firenze, in lungarno dei Pioppi, edificati sul vecchio argine dell'Arno senza che il Comune di Firenze avesse provveduto ad acquisire il terreno (originariamente parte del patrimonio indisponibile in quanto argine) dallo Stato, non ha ancora trovato soluzione.

Mentre prosegue il ricorso giurisdizionale cui gli interessati sono stati costretti, nonostante da oltre un anno sia giunta dal Ministero delle Finanze l'interpretazione in merito ai criteri da applicare al caso in questione, ad oggi l'Ufficio competente dell'amministrazione statale periferica, sebbene sollecitato dalla Direzione Compartimentale

Regionale, non ha ancora fatto pervenire al Comune di Firenze la propria valutazione in merito all'importo che dovrebbe essere pagato dal Comune per l'acquisto della striscia di terreno sulla quale sorgono gli alloggi in questione (in attesa di riscatto da oltre vent'anni). Contemporaneamente, l'area sulla quale attualmente sorge l'argine, entrata a far parte del patrimonio indisponibile dello Stato, non è mai stata acquisita dallo Stato ed era originariamente proprietà del Comune di Firenze.

La vicenda presenta risvolti quasi kafkiani. Per una striscia di terreno, sulla quale lo Stato non ha alcun interesse, si stanno spendendo ingenti somme, sia in sede di ricorsi giurisdizionali da parte dei privati, sia in termini di costi da parte degli uffici coinvolti nell'annosa vicenda. Il tutto perché anni or sono, un solerte funzionario della Corte dei Conti ebbe l'idea di considerare non percorribile la strada della permuta del terreno fra Stato e Comune, perché la valutazione superava a suo avviso di poche decine di milioni il limite massimo consentito.

La soluzione offerta dal Ministero è incentrata sulla vendita dell'area in questione al Comune di Firenze, e il successivo riacquisto da parte dello Stato dell'area sulla quale sorge l'argine. Non aver potuto attivare una permuta ha comportato: un aborme allungamento dei tempi per la definizione della questione; un ingente costo aggiuntivo in termini di procedure per la valutazione dei due terreni; costi ulteriori costo in termini di approvazione e redazione degli atti amministrativi necessari a definire la pratica.

Il tutto per fare passare un terreno dallo Stato ad un comune, quindi fra due Enti pubblici i cui patrimoni, pur avendo una propria autonoma soggettività, fanno sempre parte del patrimonio della Repubblica.

Va anche sottolineato, che mentre assistiamo ad una legittima affermazione del principio di sussidiarietà, per cui si delegano competenze alle Regioni e agli enti locali, gli uffici periferici dello Stato sono sempre rigidamente incardinati al controllo centralistico. La Direzione Compartimentale per il Territorio della Toscana e dell'Umbria ha bisogno del "nulla osta" a livello ministeriale per definire una questione il cui valore ammonta a qualche centinaio di milioni, mentre, giustamente, in ossequio al principio di sussidiarietà, gli enti locali hanno autonomia per decidere su problematiche il cui valore raggiunge talvolta le decine o centinaia di miliardi. Se alla sussidiarietà tra Stato ed enti locali e regioni, non farà da *pendant* una autonomia degli uffici periferici dello Stato presenti sul territorio, resteranno monche le operazioni di decentramento e di riforma amministrativa.

La questione torna a riproporre il tema di un Difensore civico nazionale o di una competenza del Difensore civico regionale anche a livello di Ministeri e Uffici centrali dello Stato. La Direzione Compartimentale del Territorio, che ha sempre fornito la massima collaborazione al Difensore civico regionale, non poteva decidere su una questione dipendente dal Ministero delle Finanze. Un Difensore civico nazionale sarebbe probabilmente in grado di istituire raccordi migliori con i ministeri centrali.

La questione, oggetto di numerose segnalazioni anche alla stampa e ai media, è emblematica delle problematiche che il Difensore civico incontra e dello sforzo quotidiano per evitare che il cittadino debba rivolgersi al giudice per risolvere questioni che possono agevolmente avere risposte in altre sedi.

6.3.9. *Il testamento psichiatrico: un'esperienza pilota*

L'Associazione Mutuo Aiuto Psichiatrico di Massa Carrara, che ha la particolarità di essere formata da soggetti che hanno sofferto di patologie psichiatriche, è stata incaricata dalla rete europea delle associazioni di pensare ad un "testamento psichiatrico", ovvero sia una dichiarazione da rilasciare ai sanitari dei reparti di psichiatria al fine di fornire elementi che, da un lato, costituiscano una sorta di consenso informato anticipato, in caso di ricovero in trattamento sanitario obbligatorio (Tso), in parte costituiscano un'indicazione sui soggetti legittimati ad accedere ai dati sanitari, etc.

Il "testamento psichiatrico" è stato presentato a Carrara il 4 marzo 2000 e fatto proprio con delibera del Direttore Generale, che sarà sottoposta al parere Comitato Etico Locale. Frutto di un lungo studio, che ha visto la collaborazione dell'Università di Pisa e del Dipartimento salute mentale dell'Asl 1 di Massa e Carrara, cerca di fornire al malato psichiatrico gli strumenti per l'autodeterminazione della propria cura, tenendo presenti non solo gli artt. 13 e 32 della Costituzione, ma anche la legge 180/78 per la quale "gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori di cui ai precedenti commi devono essere accompagnati da iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è obbligato".

Anche se da un punto di vista giuridico l'istituto è qualificabile come atto di consenso anticipato ai trattamenti sanitari, peraltro previsto dal nostro ordinamento in casi come il consenso all'espanto degli organi, oppure alle procedure di rianimazione in caso d'incoscienza del soggetto, l'Associazione ha voluto mantenere la dizione "testamento", con un significato polemico, da un lato, rispetto a previsioni normative del passato che destinavano il soggetto

ricoverato in manicomio ad una vera e propria "morte civile", dall'altro con un senso religioso di testamento come alleanza terapeutica fra paziente e sanitari della psichiatria.

Il "testamento psichiatrico" contiene due tipologie di dichiarazioni dell'interessato:

- in merito alle cure alle quali sarà sottoposto, con particolare riferimento al rifiuto o al consenso alle pratiche di *elettroshock* o elettroconvulsioni (ancora in vigore in alcuni reparti, anche a causa di una ambigua circolare ministeriale del 1996);
- in merito ai soggetti che dovranno essere informati ed avvertiti in caso di Tso e che dovranno prendersi cura degli effetti personali del soggetto, accedere ai dati sanitari, essere ammessi al reparto nelle visite.

A questo riguardo, si richiama il dibattito sugli istituti dell'interdizione e dell'inabilitazione e le proposte di legge tese invece a prevedere una sorta di "amministrazione di sostegno" per i malati psichiatrici, in sostituzione di strumenti del diritto civile rigidi e nati peraltro più a tutela dell'integrità patrimoniali che del soggetto da interdire o da inabilitare.

Interessante anche la modalità con la quale viene accettato il testamento psichiatrico. Per il momento tale dichiarazione è rilasciata solo da soggetti che sono stati spesso sottoposti a Tso. Il Responsabile del Dipartimento salute mentale dell'Asl attesta che, nel momento in cui il soggetto rilascia la certificazione, è in grado di intendere e di volere. Il testamento resta nella scheda sociosanitaria del soggetto in cura che viene chiamato ogni anno a rinnovarlo. Si tratta di una iniziativa sperimentale che si auspica possa essere trasferita in altre aziende a livello regionale e nazionale.